

PIANO TRIENNALE  
DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA  
2019/2021

## 1. Introduzione

La **legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione", delinea in modo compiuto un corpo normativo destinato tanto alla prevenzione e repressione di fatti corruttivi quanto alla diffusione della cultura dell'integrità nel settore pubblico allargato.

A tale normativa, ed in stretto collegamento con la stessa, hanno fatto seguito: - il **d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - il **d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39** "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190"; - il **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Ulteriori e rilevanti disposizioni attuative della normativa sopra richiamata sono: - **l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". **24 luglio 2013**; - la **delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72** "Approvazione del Piano nazionale anticorruzione"; - la **delibera CIVIT 24 ottobre 2013, n. 75** "Linee guide in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

Nell'anno 2016 occorre evidenziare la riforma in materia di trasparenza prevista dagli interventi normativi del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*».

Tale intervento normativo mira in particolare ad introdurre anche nel nostro paese il modello del *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia a quanto fatto, da anni, nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni. Sulla base di tale modello viene esteso, rispetto al dettato precedente, l'accesso civico che diviene un diritto di ogni cittadino non solo di pretendere l'effettiva pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da pubblicare obbligatoriamente, ma anche di ottenere dati, informazioni e documenti prodotti dalle amministrazioni, senza che vi sia una specifica motivazione. Considerata la rilevanza dell'intervento normativo, ogni amministrazione deve procedere ad adottare puntuali disposizioni interne individuando le procedure, le responsabilità e le competenze.

Il 21 novembre 2018 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato

con deliberazione n. 1074 l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Piano Nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

In continuità con una prassi ormai consolidata anche per l'aggiornamento 2018 l'ANAC ha scelto di svolgere approfondimenti su specifiche realtà amministrative e specifici settori di attività.

In linea con i contenuti del comunicato del presidente ANAC del 16/03/2018 l'Aggiornamento chiarisce che:

- Le amministrazioni sono tenute ad adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno un nuovo completo PTPCT che includa anche apposite sezioni dedicate alla trasparenza, valido per il successivo triennio
- Le amministrazioni non possono procedere attraverso rinvii e/o ed integrazioni che rendano incompressibili i Piani adottati;
- L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'autorità ai sensi art. 19 c.5 lettera D) del DL n.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.

## **1. Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza**

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 2 delle «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» approvate con delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, il presente Piano definisce la strategia di prevenzione al fine di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- a) ridurre le possibilità che si realizzino casi di corruzione;
- b) realizzare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- c) assicurare ulteriori forme di trasparenza rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale

In merito a quanto indicato alla lettera c) si ricorda che l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013 a porsi come obiettivo strategico quello di promuovere maggiori livelli di Trasparenza, "che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

## **2. Assetto organizzativo**

### **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.**

Il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge in ogni Amministrazione viene ribadito nella delibera n. 1074 del 21/11/2018 ANAC, in cui si evidenziano ancora una volta i requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica dello stesso.

Il RPCT

- redige la proposta del PTPCT e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione; (L. 190 art. 1 comma 8);

- dopo l'approvazione del Piano deve provvedere a porre in essere tutto quanto necessario al fine di dare ampia diffusione e informazione dello stesso;
- definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; *(L. 190 art. 1 comma 8);*
- individua il personale da inserire nei programmi di formazioni sui temi dell'etica e della legalità; *(L. 190 art. 1 comma 10 lett. c);*
- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano e attiva, con proprio atto, le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; *(L. 190 art. 1 comma 10 lett. a);*
- propone, di concerto con i Funzionari,, le modifiche al piano in relazione ai cambiamenti normativi e/o organizzativi; *(L. 190 art. 1 comma 10 lett. a);*
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*(L. 190 art. 1 comma 10 lett. b);*
- propone forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Performance e con gli altri documenti di programmazione strategico-gestionale dell'ente;*(L. 190 art. 1 comma 8-bis);*
- segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;*(L. 190 art. 1 comma);*
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione *(L.190 art. 1, comma 14);*

Le modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del PTCPT sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Per tutte le attività il RPCT si avvale dell'Area Amministrativa quale struttura di supporto.

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Tutti i dipendenti, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza e devono darvi esecuzione.

Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili (intendendo per attività sensibili quei settori e/o attività individuati ad alto rischio corruzione), informa il proprio Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al Responsabile la situazione di conflitto (secondo quanto definito nell'ambito del Codice di Comportamento Nazionale- D.P.R. n.62/2013 ).

**Gli attuali referenti anticorruzione sono i seguenti (Circolare n.1 /2013  
Funzione Pubblica)**

<b>Area di riferimento</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Referente</b>
Area Amm.va /Area Fruizione	P.O. Coordinamento	Dott.ssa Patrizia Vergari
Area Pianificazione	P.O.Coordinamento	Arch. Andrea Porchera
Area Vigilanza	Comandante	Dott. Paolo Benedetti
Area Conservazione	Direttore ad interim	Dott.ssa Francesca Logli
Area Finanziaria	Direttore ad interim	Dott. Maurizio Sbrana

I Referenti svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e i servizi della loro direzione. Nello specifico:

- svolgono un'attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n.165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 C.P.P.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 /2012);
- rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione,ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano;
- applicano le misure di contrasto previste dal Piano e vigilano sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- segnalano tempestivamente al RPCT le anomalie registrate;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali di propria competenza per l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001).

**COLLABORAZIONI ESTERNE.**

Tutti i Collaboratori Esterni dell'ente parco sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT., a segnalare le situazioni di illecito e a rispettare quanto definito nel Codice di comportamento approvato.

Prima di conferire un incarico il Direttore /Responsabile di P.O. deve sempre acquisire dal destinatario dell'incarico:

- Curriculum vitae;
- impegno all'osservanza del Codice di Comportamento.

### **3. Attività a rischio .**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 stabiliva le attività del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli con rischio di annidamento di fenomeni corruttivi , senza alcun riferimento alle singole persone preposte alle suddette mansioni nelle unità organizzative deputate allo svolgimento quotidiano delle attività.

#### A) acquisizione e progressione del personale

- I. Reclutamento;
- II. Progressioni di carriera;
- III. Conferimento di incarichi di collaborazione.

#### B) affidamento di lavori, servizi, forniture o partecipazione ad avvisi e/o bandi

- I. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- II. Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento;
- III. Requisiti di qualificazione;
- IV. Requisiti di aggiudicazione;
- V. Valutazione delle offerte;
- VI. Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte;
- VII. Procedure negoziate;
- VIII. Affidamenti diretti;
- IX. Revoca del bando;
- X. Redazione del cronoprogramma;
- XI. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
- XII. Subappalto;
- XIII. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

#### C) rilascio nulla osta e pareri su VIA e VinCA

- I. Esame e parere su pratiche per il rilascio del N.O. ai sensi articolo 88 L.R. 30/2015;
- II. Parere su valutazione di impatto ambientale;
- III. Parere su valutazione di incidenza ambientale.

#### D) materie in generale oggetto di Incompatibilità/ Inconferibilità

- I. Procedimento di convalida degli eletti degli organi di governo dell'Ente Parco;
- II. Verifica incompatibilità componenti organi di governo;
- III. Applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs. 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto;
- IV. Verifica inconfiribilità incarichi esterni.

**Si ritiene di confermare, anche per il 2019, le attività a rischio sopra elencate, ritenendo come ulteriore strategia dell'anno 2019 , in applicazione delle indicazioni ANAC 2018, indicare le seguenti attività a rischio:**

E) Attività di Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni/ Attività di Controllo, repressione e sanzionatoria

F) Affidamento Incarichi (Collaborazioni, incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale esterno) Trasversale a tutte le Aree .

#### **4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

##### Controllo e prevenzione del rischio

Il Responsabile procederà alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo le seguenti quattro azioni complementari:

- 1) raccolta di informazioni
- 2) verifiche e controlli presso le strutture organizzative
- 3) funzione di internal - audit
- 4) verifica adempimenti sulla trasparenza.

Nel Dettaglio tali azioni si articoleranno come segue:

1) raccolta di informazioni: il responsabile raccoglierà informazioni da parte dei responsabili delle singole Aree; il responsabile può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (per gli utenti esterni) o attraverso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del responsabile;

2) verifiche e controlli presso le strutture organizzative: il responsabile procederà a verifiche presso gli Uffici del Parco in cui sia presente almeno un ambito di attività tra quelle considerate a rischio di corruzione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione rappresentativo dei procedimenti amministrativi e di processi (intesi come catene di procedimenti che coinvolgono più unità organizzative) in corso o conclusi.

3) verifica adempimenti sulla trasparenza: la trasparenza gioca un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholder, che limita il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell'agire amministrativo.

Per l'anno 2019 fra le azioni strategiche da evidenziare :

#### A. I CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.

Questa tipologia di controllo è ritenuta fondamentale ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi all'interno dell'ente. Si ritiene, infatti, che la produzione di atti chiari, corretti dal punto di vista amministrativo e uniformi, consenta di limitare azioni "devianti" che possano condurre ad omettere i dovuti passaggi per un affidamento, un'autorizzazione o qualunque altro atto, tali da poter favorire taluni soggetti o non seguire le corrette procedure.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- monitoraggio e verifica della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- miglioramento della qualità degli atti amministrativi;
- rilevazione della correttezza dei provvedimenti e registrazione di eventuali scostamenti rispetto alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
- attivazione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti con contenuti analoghi;
- costruzione di un sistema di regole condivise per rendere più incisiva e fluida l'azione amministrativa.

#### B. IL MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 tali dati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria, comunque, al fine di definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nel corso del 2019 saranno definite le nuove modalità, in linea con la ricognizione periodica dei procedimenti prevista dal Regolamento sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso .



**Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con evidenziazione dei soggetti obbligati o coinvolti e della tempistica.**

<b>Adempimento</b>	<b>Soggetti Responsabili dell'attuazione</b>	<b>Tempi</b>
Progettazione di sessioni formative in materia di legalità e prevenzione della corruzione	p.o. Area Amm.va	Entro dicembre 2019
Gestione segnalazioni di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi e corruzione da parte della società civile	Referenti	all'atto del ricevimento della segnalazione

## 5. Formazione

In attuazione delle disposizioni del PNA 2018, nell'anno 2018 sono state effettuate attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza a carattere generale, rivolte cioè indistintamente a tutti i dipendenti.

Confermando gli obiettivi formativi del PTPC 2018/2020, anche gli interventi da prevedere nell'anno 2019 dovranno caratterizzarsi per un contenuto operativo teso a manifestare la capacità delle cosiddette "buone pratiche" di garantire il rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità dell'agire pubblico.

L'attività formativa, che nei primi anni di applicazione della normativa ha mirato principalmente alla diffusione della conoscenza della nuova normativa in materia, dovrà indirizzarsi anche al contrasto della corruzione nella sua definizione più ampia (richiamata dalla determinazione n.12 del 28/10/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione). Pertanto l'attività formativa non dovrà essere solo riferita allo specifico reato di corruzione e al complesso dei reati contro la P.A., ma dovrà riferirsi anche al «concetto più lato di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari».

In particolare con il presente piano si vuole indirizzare l'attività formativa verso quei soggetti coinvolti nell'attività che presentano il maggior livello di rischio, con un approfondimento specifico in ordine agli specifici profili di responsabilità. Pertanto si prevedono interventi formativi rivolti ai soggetti sotto elencati inclusi i relativi responsabili:

- personale coinvolto nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: continuando l'azione formativa effettuata con il precedente piano, la formazione deve essere rivolta su aspetti specifici ed a carattere operativo, dei quali si avverte l'esigenza di particolari approfondimenti anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia (vedi anche linee guida emanate da ANAC nel secondo semestre 2016);
- personale coinvolto nel rilascio di autorizzazioni e n.o., con particolare riferimento alle specifiche competenze;
- agenti contabili e soggetti tenuti alla parifica dei conti giudiziali: in particolare l'intervento formativo dovrà evidenziare i profili di responsabilità e le modalità di gestione di ciascun agente contabile, l'obbligo della resa del conto annuale, il giudizio di conto, la parificazione del conto annuale da parte del responsabile finanziario e il controllo della Corte dei Conti;
- responsabili dei procedimenti (RP): dato il rilevante ruolo del RP all'interno dei procedimenti/processi dell'ente ;

## **6. Rotazione del personale**

La misura della rotazione del personale, prevista dalla legge 190/2012 e dal Piano nazionale di prevenzione della corruzione (PNA 2013), approvato con la delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72, è prefigurata come strumento fondamentale di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Essa ha costituito fin dalle prime fasi di applicazione della normativa uno degli aspetti che necessitano di indirizzi circostanziati, dovendosi necessariamente armonizzare con l'esigenza di garantire continuità ed efficacia all'azione amministrativa anche attraverso la valorizzazione e il consolidamento delle professionalità presenti all'interno degli uffici.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha dettato alcune prime indicazioni con la Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 nella quale ha segnalato la necessità di non aggirare la misura, ma di conciliarla con il coesistente interesse alla continuità e all'efficacia dell'azione amministrativa, anche eventualmente adottando strumenti e misure alternative che possano sopperire alla mancata adozione della misura prioritaria nei ristretti casi, adeguatamente motivati, nei quali la rotazione si configuri irrealizzabile o gravemente pregiudizievole per il buon andamento dell'azione amministrativa.

In base all'attuale struttura organizzativa e alla evidente carenza di personale non sempre è possibile attuare tale azione, pertanto dove la misura possa risultare pregiudizievole sotto il profilo dell'organizzazione e dell'efficienza dell'azione dell'amministrazione, in armonia con le indicazioni dell'ANAC, si effettuerà comunque l'adozione di altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. Ci si riferisce a scelte organizzative che mirino ad evitare la c.d. "segregazione delle funzioni, che favoriscono dunque una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni, favorendo la trasparenza interna delle attività e l'articolazione delle competenze. Pertanto si deve procedere alla nomina formale dei responsabili dei procedimenti (RP), ad attribuire a tali soggetti la responsabilità dell'istruttoria formale dei procedimenti, anche con rotazione, nell'ambito di ciascun settore. Indicazioni in tal senso sono presenti nell'aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

## **7. Segnalazioni e tutela dei segnalatori**

Lo strumento della segnalazione dei fatti illeciti è considerato dalla normativa in materia di anticorruzione elemento di rilevante importanza nel processo di contrasto all'attività illegale. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha tra le sue finalità quella di fornire un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro, attraverso la disposizione normativa dell'art. 1, comma 51, che introduce l'art. 54-*bis* nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

La procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno di questo Ente Parco è stata regolamentata ed approvata con il PTPCT 2018/2020. Tale procedura, con il relativo modulo di segnalazione, deve essere pubblicata all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

## **8. Codice di comportamento**

Il Codice di comportamento costituisce una misura di prevenzione significativa, come evidenziato dalla l. 190/2012 e dal PNA, in quanto regola il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizza l'azione amministrativa.

L'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e l'art. 1, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice nazionale), approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, prevedono che ogni amministrazione debba definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio codice di comportamento.

Il Codice di comportamento è uno degli obiettivi strategici del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.

## **9. Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi e svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali.**

### **9.1 Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi**

In materia di prevenzione del conflitto d'interessi e più specificamente d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 39/2013 , a seguito di delega disposta dalla legge 190/2012, articolo 1, commi 49 e 50. L'articolo 18, comma 3 del d.lgs. 39/2013 ha previsto che le Regioni adeguino i propri ordinamenti quanto a dettato di procedure interne ed individuazione degli organi che, in via sostitutiva, possano procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari nell'ipotesi di violazioni delle norme del decreto da parte di questi ultimi.

La Regione Toscana ha così approvato la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39". Tale legge individua le singole fattispecie di nullità conseguenti alla violazione delle disposizioni del decreto statale, individuando altresì nel Responsabile della prevenzione della corruzione il titolare, per i rispettivi ambiti, della competenza a dichiarare tali nullità.

L'autorità nazionale anticorruzione, con Delibera 833 del 3 agosto 2016, è intervenuta a fornire indirizzi e chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina legislativa del citato d.lgs. 39/2013, declinando in particolar modo il ruolo del responsabile anticorruzione e dell'ANAC stessa in questa specifica materia. Gli indirizzi dell'ANAC tuttavia si configurano in linea con quanto già stabilito dal PTPC nell'arco della sua vigenza, dall'anno 2014 fino all'aggiornamento 2016 -2018. Infatti vi è corrispondenza con le indicazioni dell'autorità circa la centralità e i compiti di controllo e sanzione posti in capo al RPCT in questa materia.

In materia di inconferibilità valgono le seguenti disposizioni.

Per «**inconferibilità**» si intende "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lettera g) d.lgs. 39/2013).

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

In materia di incompatibilità valgono le seguenti disposizioni.

Per «**incompatibilità**» si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti

di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività 37 professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lettera h) d.lgs. 39/2013).

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013. Con finalità interpretative, si tiene conto inoltre degli orientamenti dell'ANAC ed in particolare dell'orientamento n. 76/2014 circa l'interpretazione della disposizione che delinea incompatibilità per "colui che svolge l'incarico di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato e assimilabili e l'incarico di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato".

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

In materia di «**conflitto d'interessi**» valgono le seguenti disposizioni.

L'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-*bis* nella l. 241/1990, stabilendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Sono pertanto da osservare:

- l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- il dovere di segnalazione del conflitto a carico dei medesimi soggetti.
- 

## **9.2 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali**

La procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraimpiego viene attuata coerentemente con il disposto della normativa statale in materia, in particolare delle disposizioni dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e delle norme ivi richiamate

## **10. Monitoraggio e controlli**

Il rispetto e l'applicazione delle misure contenute nel PTPC coinvolgono tutto il personale dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli Consiglio, in virtù dei rispettivi ruoli e competenze.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza assicura la corretta applicazione delle misure di prevenzione verificando il rispetto dei tempi di realizzazione e dei relativi indicatori avvalendosi a tal fine dei seguenti soggetti e con le seguenti modalità:

- **Referenti.** Svolgono l'attività informativa nei confronti del RPC per tutto ciò che concerne l'analisi e l'evoluzione della mappatura e del livello del rischio. Con periodicità semestrale (nei mesi di gennaio e luglio) il RPCT provvede a

richiedere a tutte le Aree , mediante la trasmissione di appositi questionari, specifiche informazioni in merito all'attuazione delle misure di prevenzione. Tali questionari devono essere restituiti al RPCT debitamente compilati e sottoscritti dal referente. Il RPCT procede ad effettuare gli opportuni controlli, anche a campione, in merito alle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari. Le risultanze dei monitoraggi sono trasmesse all'O.I.V.

- **Personale dipendente.** Garantisce il rispetto delle misure di prevenzione previste nel PTPC. Segnala tempestivamente al proprio Responsabile le situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. La violazione delle misure di prevenzione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012.
- **Struttura competente in materia di personale.** Trasmette annualmente al RPC, entro il mese di ottobre, i dati concernenti gli interventi formativi in materia di anticorruzione erogati ai dipendenti, con indicazione del numero di partecipanti, dell'articolazione per strutture, della quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, dei soggetti che hanno erogato la formazione e dei contenuti della formazione. Comunica inoltre, con la stessa cadenza annuale, il numero e l'entità delle sanzioni disciplinari, delle pronunce dell'autorità giurisdizionale penale e di quella contabile irrogate nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale.
- **Organismo indipendente di valutazione (OIV).** Nello svolgimento dei compiti attribuiti, verifica l'inserimento nella programmazione strategica ed operativa delle misure inerenti alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità, formulando osservazioni in merito all'idoneità degli obiettivi e degli indicatori previsti nel piano della *performance* in relazione agli strumenti di prevenzione alla corruzione ed all'illegalità.

Ai fini della verifica dell'attuazione del Piano e della redazione della Relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della l. 190/2012, il Responsabile utilizza le informazioni derivanti dal monitoraggio e dai controlli ed ogni altro dato, informazione o segnalazione pervenuta per evidenziare le criticità e procedere alla formulazione dei correttivi eventualmente necessari da adottare con il PTPCT per il triennio successivo.

**Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica.**

<b>Adempimento</b>	<b>Soggetti Responsabili dell'attuazione</b>	<b>Tempi</b>
Trasmissione al RPCT del questionario di sintesi sull'attuazione delle misure di prevenzione previste nei rispettivi settori, evidenziando eventuali necessità correttive.	Referenti	periodicità semestrale: - entro luglio 2019 per il I semestre 2019; - entro gennaio 2020 per il II semestre 2019
Monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza	Referenti della struttura	entro il mese di ottobre 2019: conclusione del monitoraggio  trasmissione esito al RPCT: entro il mese di novembre 2019



## **11.Coordinamento con il piano della prestazione e la valutazione**

Come indicato nel PNA 2013 (segnatamente al punto 3.1.1), *"... i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e,innanzi tutto, con il P.P. (piano della performance), ..."*. Inoltre, nel riepilogo degli ambiti che devono essere presenti nel P.T.P.C., è indicato anche il *"COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell'ambito del c.d. ciclo delle performance"*.

Anche per l'anno 2019, si consolida il principio del rafforzamento e implementazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, da intendersi nella sua accezione più avanzata come accesso della collettività alla conoscenza ed ai servizi dell'istituzione e delle sue attività, al fine di garantire il "diritto di informazione".

## **12.Poteri di controllo e segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora tramite i sistemi di controllo periodico e di monitoraggio previsti dal PTPCT, rilevi violazioni delle disposizioni del Piano stesso o venga comunque a conoscenza di tali violazioni, è tenuto, anche tramite lo svolgimento di apposito procedimento disciplinare interno, ad accertare le effettive responsabilità, venga assunto un provvedimento sanzionatorio nei confronti degli autori della violazione.

I soggetti che abbiano effettuato segnalazioni o che abbiano svolto ruoli determinanti nel sistema della prevenzione, quali i referenti, qualora nei loro confronti venga assunto un provvedimento organizzativo che possa profilarsi conseguente alla segnalazione effettuata o all'attività di prevenzione svolta, possono segnalarlo al RPCT.

### 13. Trasparenza

Tra le misure di prevenzione della corruzione e, più in generale, di tutti i fenomeni di cattiva amministrazione, un ruolo estremamente rilevante è attribuito alla trasparenza amministrativa, ovvero alla conoscenza diffusa dei dati e delle informazioni detenuti dalle amministrazioni e relativi alla loro organizzazione, al loro funzionamento e alla loro azione. La trasparenza, infatti, permette ai cittadini di realizzare un controllo democratico e diffuso sull'operato dei pubblici poteri attraverso il quale essi possono esercitare una pressione esterna sulle amministrazioni innescando comportamenti virtuosi da parte dei soggetti pubblici chiamati a rispondere delle proprie decisioni, favorendo al tempo stesso anche il perseguimento della funzionalità dell'apparato amministrativo in termini di efficienza ed efficacia. È peraltro significativo che la l. 190/2012 qualifichi la trasparenza amministrativa, ai fini della prevenzione della corruzione, *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

In attuazione della l. 190/2012 è stato adottato il decreto legislativo n. 33/2013 che, attraverso il riordino della disciplina previgente, ha previsto puntuali e specifici obblighi di pubblicazione, da realizzare attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, rafforzati dall'introduzione dell'accesso civico in virtù del quale, è riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche, il diritto di pretendere la pubblicazione in caso di omissioni<sup>9</sup>. Secondo il d.lgs. 33/2013 la trasparenza *"concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*. Inoltre, coerentemente a quanto indicato nella l. 190/2012, le disposizioni del d.lgs. 33/2013 *"integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

Al fine di adeguare le disposizioni regionali precedenti al d.lgs. 33/2013, con riferimento all'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al principio della conoscibilità dell'attività amministrativa, all'integrazione dell'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, la Regione Toscana ha adottato la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6 *"Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti)"*.

L'intero quadro normativo in materia ha subito importanti modifiche e innovazioni a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 97/2016. L'obiettivo del provvedimento è quello di un complessivo rafforzamento della trasparenza da attuare attraverso l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione, la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione e l'introduzione di una nuova forma di accesso civico "generalizzato" attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Significativamente il d.lgs. 97/2016 ha modificato il primo articolo del d.lgs. 33/2013 evidenziando lo stretto legame tra la prevenzione della corruzione e la promozione della cultura della legalità e la trasparenza amministrativa.

Coerentemente, e sempre nell'ottica di evidenziare la rilevanza della trasparenza nell'ambito delle misure di prevenzione dei fenomeni di corruzione, nonché al fine di semplificare e coordinare i vari strumenti di programmazione, il d.lgs. 97/2016 ha modificato l'articolo 10 del d.lgs. 33/2013 abrogando l'obbligo di adottare e aggiornare annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI). In particolare, in base alle nuove disposizioni, come indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) al paragrafo 7.1, è stata disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, che diventa così Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con la specifica previsione di individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Per completare il quadro relativo all'evoluzione della normativa in materia di trasparenza si rileva l'adozione da parte dell'ANAC delle *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*, avvenuta con delibera 28 dicembre 2016, n. 1310. Tale documento, dopo aver rappresentato un quadro generale delle modifiche intervenute, dà conto delle principali modifiche e integrazioni degli obblighi di pubblicazione e fornisce alcune indicazioni operative sull'accesso civico previsto in caso di inadempimento di tali obblighi. Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, che hanno comportato l'estensione ai titolari di incarichi dirigenziali degli obblighi di pubblicazione già previsti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

#### **14.Modalità per la pubblicazione dei dati: individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione, decorrenza e durata della pubblicazione, limiti alla trasparenza.**

In base all'articolo 43, comma 3, d.lgs. 33/2013, il responsabile del contenuto e della trasmissione per la pubblicazione è individuato nel Referente della struttura responsabile della struttura che ha formato o detiene i documenti, i dati o le informazioni per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione. Quest'ultima, invece, in alcuni casi è svolta direttamente dalle singole strutture competenti alla formazione o alla conservazione dei documenti, dati o informazioni, in altri avviene in modalità centralizzata a cura della struttura a supporto del Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Da tale impianto consegue che i responsabili delle singole articolazioni organizzative sono responsabili della completezza, della veridicità, della tempestività e dell'aggiornamento dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione.

Per l'anno 2019 è prevista una specifica Regolamentazione interna sulle Modalità di pubblicazione, individuazione dei soggetti responsabili all'interno della struttura organizzativa.

Al fine di rispettare la tempistica prevista i responsabili degli uffici, che sono tenuti a garantire *"il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare"*, provvedono alla trasmissione dei documenti, dati o informazioni entro quindici giorni dalla loro formazione e i responsabili della pubblicazione procedono entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento. Per quanto attiene la durata ordinaria delle pubblicazioni non sono intervenute modifiche e il termine, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 33/2013, rimane fissato in cinque anni *"decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2<sup>21</sup>, e 15, comma 4<sup>22</sup>"*. A differenza di quanto precedentemente previsto, alla scadenza dei suddetti termini, i documenti, dati e informazioni non devono più essere conservati in una specifica sezione di archivio del sito, ma devono invece essere resi accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione è soggetto ai limiti indicati dall'articolo 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché di quelli derivanti dalla tutela della riservatezza e dei dati personali ai sensi dell'attuale legislazione in merito.

Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, di seguito si individuano ulteriori competenze e responsabilità .

## **15. Monitoraggi**

Il RPCT, avvalendosi della propria struttura di supporto svolge con periodicità semestrale un'attività di monitoraggio relativa allo stato di avanzamento delle pubblicazioni nel rispetto della periodicità prevista dal presente Piano. Gli esiti dei suddetti monitoraggi semestrali sono trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Se sono riscontrati inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione, il RPCT sollecita il Responsabile del contenuto e della trasmissione a provvedere assegnando un termine per l'adempimento . Qualora alla scadenza del termine assegnato l'obbligo di pubblicazione non risulti adempiuto, il RPCT provvede a darne le dovute comunicazioni nonché ad effettuare le dovute segnalazioni ai sensi dell'articolo 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Si ricorda inoltre che, annualmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g), e secondo le indicazioni fornite con le specifiche delibere adottate annualmente dall'ANAC, l'OIV attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'esito delle rilevazioni dell'OIV è pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sotto sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni

analoghe”.

## **16. Accesso civico**

L'introduzione di una nuova forma di accesso civico generalizzato ha rappresentato senza dubbio l'elemento più innovativo tra quelli introdotti dal d.lgs. 97/2016. L'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013<sup>27</sup>, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede, infatti, il riconoscimento in capo a chiunque di un diritto a legittimazione generale ad accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di favorire un controllo diffuso sul loro operato e di favorire il dibattito pubblico.

Il nuovo istituto si aggiunge alla forma di accesso originariamente introdotta dal d.lgs. 33/2013, adesso prevista dall'articolo 5, comma 1 del medesimo provvedimento<sup>28</sup>, in base alla quale chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche rilevanti può richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in caso di inadempimento di specifici obblighi normativi.

Le due forme di accesso civico sono accomunate dalla configurazione come diritto a titolarità diffusa e quindi attivabile da chiunque, tuttavia si differenziano per l'ambito oggettivo di applicazione. Infatti l'accesso civico "semplice", ex art. 5, co. 1 d.lgs. 33/2013, resta riferito ai documenti, dati, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e si pone quale strumento rimediale per l'inadempimento di detti obblighi. Al contrario, l'accesso generalizzato, ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, non presuppone la previsione di alcun obbligo di pubblicazione, si pone invece quale riconoscimento della libertà d'informazione<sup>29</sup> e trova un limite unicamente nella tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso d.lgs. 33/2013.

Alle due forme di accesso civico previste dal d.lgs. 33/2013 continua ad affiancarsi il diritto di accesso documentale che trova la propria disciplina negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che mantiene un autonomo ambito di applicazione. In primo luogo esso si distingue nettamente dal punto di vista soggettivo, in quanto si tratta di un diritto a legittimazione ristretta la cui titolarità è riconosciuta a *«tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»*<sup>30</sup>. Inoltre le istanze di accesso documentale richiedono un'adeguata motivazione<sup>31</sup> finalizzata a far emergere l'interesse

del richiedente, anche in considerazione del fatto che sono espressamente considerate inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di adeguare l'assetto organizzativo dell'ente parco alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 in materia di accesso civico, con provvedimento del RPCT deve essere individuata il referente per ogni singola area per la garanzia dell'accesso e accesso civico agli atti ed ai documenti, anche a supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 33/2013, *« il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis»* e che, ai sensi dell'articolo 46 del medesimo provvedimento, *«l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»*.

Al fine di consentire l'adeguato monitoraggio delle richieste pervenute, conformemente a quanto indicato nelle linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, si procederà alla realizzazione, **entro il 30 giugno 2019**, di uno specifico "Registro degli accessi" contenente l'elenco di tutte le richieste di accesso pervenute (accesso documentale ex l. 241/1990, accesso civico "semplice", accesso civico "generalizzato") con l'indicazione dell'oggetto e della data dell'istanza, nonché del relativo esito comprensivo della data della decisione. Tale registro è tenuto a cura del Settore competente in materia di accesso e protezione dei dati personali e, al fine di garantire il suo puntuale aggiornamento.

Il registro degli accessi è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sotto sezione "Altri contenuti - Accesso civico" ed aggiornato con periodicità semestrale.

